

STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO "CONSUMATORI ITALIANI"

ART. 1-NATURA GIURIDICA

È costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CONSUMATORI ITALIANI". L'associazione, senza scopo di lucro, per mezzo della partecipazione democratica dei propri iscritti persegue esclusivamente fini etici, di utilità e solidarietà sociale a tutela di consumatori, utenti, risparmiatori e microimprese, con particolare riguardo a persone e famiglie svantaggiate sul piano economico e sociale. L'associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica. Il simbolo- marchio di CONSUMATORI ITALIANI è formato da un'immagine rappresentante un gruppo di persone stilizzate di diversi colori che, tenendosi per mano, creano un cerchio. Inoltre, il logo è completato dal nome dell'associazione scritto in nero. Font utilizzato "Kollektiv bold 32PT".

ART. 2-SEDE

L'Associazione ha sede legale nazionale a Roma, alla Via In Selci 85, cap 00184, e può aprire altre sedi operative in Italia, nei paesi dell'Unione Europea ed extra comunitari ed in tutti i continenti. Il cambio dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune, non comportando modifica statutaria, è di competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 3-DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4-FINALITA'

L'Associazione svolge attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso. L'Associazione ha come scopo esclusivo quello di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori, dei

risparmiatori e degli utenti, svantaggiati, vittime, sia nei confronti di terzi che di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva principale le seguenti attività di interesse generale, come espressamente previsto dal disposto dell'art. articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che la regolano, tra cui:

- il diritto alla sicurezza ed all'integrità fisica e psichica;
- il controllo e la tutela di un rapporto equilibrato tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società, finalizzato al rispetto della dignità della persona umana;
- il diritto all'assistenza ed al sostentamento di chiunque versi in stato di bisogno e quindi si trovi nelle condizioni di diventare vittima dell'usura e/o del racket;
- i diritti contemplati dal D. Lgs 206/2005 nonché di ogni altro diritto contemplato dalla normativa primaria, secondaria o regolamentare dello Stato e strettamente collegabile alla posizione soggettiva di "CONSUMATORE", "UTENTE-Fruitori di servizi", sia pubblici che privati;
- i diritti considerati dall'art 101 del TFUE, anche per come individuati dalle direttive e dai regolamenti europei che lo richiamano espressamente. Tra gli scopi associativi vi è anche quello di contrastare comportamenti illeciti e pratiche commerciali, attuate da soggetti pubblici e privati, o in concorso tra loro, che direttamente o indirettamente negano, limitano o comprimono ingiustamente i diritti e gli interessi di consumatori, utenti e microimprese;
- il diritto alla legalità del mercato;
- il diritto alla salute, all'accesso alle cure garantite dal SSN ed all'erogazione dei servizi da parte di strutture mediche e private nel rispetto degli standard di qualità e quantità previsti dalle Carte dei Servizi, dalle linee guida di settore e dalle normative vigenti in materia, sia nazionali che sovranazionali;
- il diritto alla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi resi anche a singole persone;
- Il diritto delle consumatorie e delle microimprese ad un rapporto equilibrato, improntato ai principi di correttezza informativa, liceità e legalità con istituti assicurativi, bancati e finanziari. In particolare, con riguardo alle forme di finanziamento illegali, tutela i diritti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano, vittime di fenomeni estorsivi, usurari e di racket;

-il diritto alla tutela della salubrità dell'ambiente e delle fonti di approvvigionamento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla qualità totale dei prodotti alimentari ed alla loro tracciabilità e rintracciabilità;

-il diritto alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, trasparenza correttezza, imparzialità ed efficienza, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance e modelli di comportamento, anche ai sensi del D. Lgs. 231/01, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alle attività sportive, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico e sanitario, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, del controllo delle attività tutte aventi effetti sull'ambiente terrestre (cielo, mare, terra, sottosuolo-suolo-soprasuolo e spazi sovrastanti), in materia urbanistica ed edilizia e, in generale, il diritto alla libera, sicura e costituzionalmente protetta vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nei quali questa si articola;-il diritto a essere rappresentati nelle sedi opportune;

-il diritto ad un equo e giusto ristoro dei danni subiti;

-il diritto dei consumatori e degli utenti ad un corretto rapporto con e-commerce, giochi online, giochi a premi pubblici e privati.

L'associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori, utenti, risparmiatori e microimprese attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso la difesa e la prevenzione.

L'associazione altresì svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso, quale la protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

Per il raggiungimento o la promozione degli obiettivi statuari l'associazione può attivare rapporti di collaborazione con istituzioni o enti pubblici (economici e non), nazionali o sovranazionali, oltre che con soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, purché le finalità dell'accordo, della partecipazione o della collaborazione non confliggano con gli scopi reclamati col presente statuto.

I diritti e gli scopi rappresentati nel presente statuto, qualora necessario, verranno garantiti e salvaguardati anche per mezzo di strumenti processuali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, nazionale e sovranazionale, e volti alla tutela giurisdizionale degli stessi.

ART. 5-ATTIVITA'

L'associazione, quale sentinella di legalità, ha come scopo esclusivo la salvaguardia, con ogni mezzo legittimo e compreso il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e gli interessi dei consumatori, utenti e microimprese, sia con riguardo alla loro posizione di destinatari finali di prodotti, beni e servizi di consumo che quali recettori di servizi pubblici e diritti socio-assistenziali, sia individuali che collettivi, individuati e specificati dalle normative nazionali e sovranazionali.

I diritti richiamati, oltre che le finalità programmatiche dello statuto, verranno garantiti anche attraverso il ricorso agli strumenti di tutela amministrativi e giudiziari, sia uti singoli che collettivi, più idonei alla salvaguardia degli stessi.

Al fine di assicurare il rispetto dei diritti e degli interessi considerati dalle finalità associative, Consumatori Italiani:

- assiste i cittadini consumatori svantaggiati attivando progetti e attività di vario genere in loro soccorso e difesa anche attraverso lo strumento della costituzione di parte civile e atto d'intervento ex art. c.p.p. in eventuali processi;
- assicura un costante flusso di informazioni tra i soci in relazione alle attività promosse, favorendo occasioni di incontro tra gli stessi per lo scambio di esperienze e per l'approfondimento di temi di interesse associativo;
- raccoglie ed elabora dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, degli svantaggiati, dei cittadini utenti del territorio e dell'ambiente;
- raccoglie ed elabora i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori;
- promuove ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva dei cittadini;
- promuove ogni azione utile per difendere i consumatori ed utenti rispetto all'e-commerce, ai giochi on-line ed ai giochi a premi pubblici e privati;
- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti svantaggiati e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che, come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e dei consumatori ed utenti.
- promuove una cultura associativa fra consumatori ed utenti che li ponga come interlocutori organizzati delle Istituzioni, delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- favorisce la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione,

confronto e dibattito sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti e di iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti;

-promuove l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e servizi e la loro fruizione anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali e periodici, web, tv, radio e via Internet; ovvero attraverso propri mezzi radiotelevisivi e di informazioni organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo, agenzie di informazioni, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

-promuove attività editoriali sotto tutte le forme e ad ogni livello di organizzazione;

-promuove il controllo sociale dei servizi pubblici e privati, e delle loro carte dei servizi per stimolare una equilibrata diffusione e verificarne il livello qualitativo;

-rappresenta gli interessi dei consumatori e degli utenti nei competenti organismi a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

-promuove iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché ogni azione anche giudiziaria contro ogni forma di inquinamento anche attraverso la costituzione di gruppi di acquisto solidale;

-promuovere la sostenibilità e le informazioni utili alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari; con riguardo a tale aspetto l'associazione si fa promotrice di gruppi solidali d'acquisto per favorire la relazione commerciale diretta tra il produttore ed il consumatore;

- promuove il Turismo, in tutte le sue forme ed accezioni, oltre che la trasparenza e la correttezza delle informazioni e dei costi legati alla erogazione dei servizi turistici;

-promuove Osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi; –

promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi od altre convenienze per gli associati;

-promuovere iniziative per l'e-commerce, acquisti on line, giochi a premi pubblici e privati on line, televisivi, radiofonici e cartacei, affinché sia salvaguardata la correttezza dell'informazione, della pubblicità e dello svolgimento degli stessi;

-realizza attività, con ogni mezzo consentito dalla legge, utili a prevenire il fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento personale, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà e di difesa legale in favore degli usurati e dei sovra indebitati.

-promuove iniziative volte a dare piena attuazione alla transizione ecologica, in particolare utili a

contribuire alla decarbonizzazione, mobilità sostenibile, miglioramento della qualità dell'aria, contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture;

-promuove la transizione digitale, in particolare contribuendo a fornire ai consumatori/utenti, oltre che alle microimprese una corretta informazione sui processi di digitalizzazione pubblici e privati; al contempo l'associazione si impegna a tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti che possono essere compromessi da tali processi tecnologici con particolare riferimento al trattamento dei dati personali;

-promuove la tutela della Privacy ed il diritto alla riservatezza dei consumatori ed utenti, soprattutto con riguardo alle informazioni sensibile;

-promuove l'innovazione e la ricerca nei settori della scienza e nelle materie che incidono significativamente sulla vita dei consumatori e dei cittadini quali fruitori di servizi pubblici e privati; di poi, l'associazione tutela, anche in via preventiva, i diritti dei consumatori, degli utenti e delle Microimprese da danni, potenziali e/o attuali, derivanti dall'uso improprio di strumenti, beni, prodotti e servizi generati dalla innovazione tecnologica e dalla intelligenza artificiale;

-assume iniziative di carattere legislativo utili alla migliore realizzazione degli obiettivi statutari;

ART. 6-STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CONSUMATORI ITALIANI articola la propria struttura organizzativa a livello centrale ed a livelli regionali, provinciali e comunali. Fanno parte dell'organizzazione centrale (o nazionale) i soci fondatori, sostenitori e quelli ordinari che si riconoscono negli scopi di cui ai precedenti articoli che hanno presentato domanda di ammissione. Tutti i soci che hanno presentato domande di ammissione nelle sedi periferiche e si riconoscono negli scopi previsti nello statuto di CONSUMATORI ITALIANI sono da considerarsi, oltre che soci delle sedi regionali provinciali e comunali di residenza, anche soci della sede nazionale, purchè accettati da quest' ultima. I soci delle strutture locali partecipano all'assemblea nazionale attraverso i congressi locali. Ciascuna struttura regionale è diretta da un Presidente, massima carica associativa a livello locale, che viene direttamente eletto dagli associati attraverso un percorso democratico di seguito specificato. In casi straordinari il Presidente Nazionale nomina un commissario straordinario che, entro tre mesi, deve convocare l'assemblea straordinaria per l'elezione e nomina del Presidente Regionale, previa autorizzazione del Presidente nazionale. Le strutture regionali dovranno avere natura associativa e dovranno redigere il proprio statuto in conformità alle norme indicate nel presente atto, adattandole alla struttura territoriale. Ogni struttura regionale gode di piena autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale, finanziaria, ed economica in relazione alle attività da svolgere in sede regionale nei canoni normativi

in materia di associazione, esclusa ogni implicazione di corresponsabilità gestionale in capo alla Struttura nazionale ed ai suoi Organi statutari. Il Presidente regionale deve aprire conto corrente e codice fiscale dell'associazione regionale. Le città al di sopra dei 200.000 abitanti sono equiparate alle province. Il commissario o presidente regionale nomina i commissari provinciali i quali, se autorizzati dal presidente regionale, godono di piena autonomia giuridica ed amministrativa, senza alcun coinvolgimento responsabile sia della struttura nazionale e regionale e dei suoi organi statutari e sia della struttura originaria di riferimento. I presidenti provinciali possono essere revocati dal presidente regionale nei casi di inattività, disdoro, mancato versamento delle quote, non osservanza delle norme statutarie. Il presidente regionale relaziona con cadenza almeno semestrale il proprio operato e tutte le attività svolte nel territorio di sua competenza al presidente nazionale ed al consiglio direttivo. E' altresì obbligato, entro il 15 marzo di ogni anno, a trasmettere agli organi di cui sopra, bilancio annuale ed eventuali finanziamenti ricevuti, pubblici e privati. Ciascun Presidente della struttura regionale dell'associazione viene revocato dal suo incarico con sfiducia dei delegati ai congressi provinciali e regionali ovvero in casi straordinari con insindacabile decisione del Presidente nazionale sentito il Direttivo Nazionale ed il Segretario Generale. Nel caso di revoca del mandato e del commissariamento della struttura regionale, decadono automaticamente tutte le nomine effettuate in quella regione. Ciascuna sede regionale CONSUMATORI ITALIANI assume tale nome e utilizza il logo dell'associazione esclusivamente per i fini associativi, a seguito di un'autorizzazione scritta e firmata dal Presidente nazionale, fino ad eventuale revoca per violazioni statutarie o indegnità, false comunicazioni alla sede nazionale o inattività. Nel dar seguito alle richieste dei Responsabili delle sedi regionali e/o locali di esperire eventuali azioni giudiziarie per conto della CONSUMATORI ITALIANI, il Presidente Nazionale procede preventivamente alla attenta valutazione, sul piano della opportunità, dell'eventuale impatto negativo che l'iniziativa da promuovere potrebbe arrecare su eventuali fattispecie in essere o anche solo in itinere. Eventualmente può decidere di fare affiancare un avvocato nominato dall'ufficio legale nazionale all'azione locale.

ART. 7-SOCI

Possono essere soci dell'associazione:

- tutti i cittadini, i consumatori, gli utenti ed i lavoratori che condividono il presente Statuto che non portino disdoro all' associazione;
- gli Enti Pubblici economici e non, gli Enti privati ed associati a quelli pubblici, le società di ogni tipo e le cooperative che intendono contribuire e sostenere la tutela dei consumatori, degli utenti e

delle microimprese e delle categorie sopra citate, purché non in contrasto con le finalità e le attività di CONSUMATORI ITALIANI;

– le associazioni di categorie, le industrie, i centri di produzione, i movimenti, i gruppi organizzativi a vari livelli, purché i loro scopi si richiamino alla tutela degli interessi del terzo settore e dei diritti dei cittadini utenti, dei consumatori e delle microimprese che non siano in contrasto con le finalità e le attività di CONSUMATORI ITALIANI

ART. 8-CATEGORIE DI SOCI

I soci si classificano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'associazione, e che abbiano rinnovato l'iscrizione, ovvero quelle personalità appartenenti al mondo politico, culturale, accademico, scientifico e professionale meritevoli di essere così classificati con atto del Presidente dell'associazione, sentito il parere del Segretario Generale. Sono soci sostenitori coloro i quali, per la loro qualità sono tenuti a sovvenzionare le attività associative con la sola quota associativa di euro 10,00 in su, su base volontaria. Sono soci ordinari tutti gli altri, la cui quota associativa è di euro 1,00. Tutti i soci fondatori ed i dirigenti nazionali e regionali provinciali e comunali sono soci sostenitori insieme a tutte le cariche sociali, agli avvocati convenzionati, ai praticanti e agli sportellisti. Per queste categorie la quota per la domanda di iscrizione all'associazione, pena l'esclusione, va versata alla sede regionale e/o nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno, in maniera tracciabile; la sede regionale entro il 30 marzo riverserà le quote regionali alla sede nazionale, se queste provengono da attività istruite e concluse dalle sedi regionali nella misura del 50% delle stesse. In caso di nuova nomina tale quota di iscrizione andrà versata entro 15 giorni dalla nomina stessa. La quota per i soci sostenitori può essere derogata, così come quella per i soci ordinari, dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non vi siano organi regionali, la quota viene incassata totalmente dalla sede nazionale. La domanda di iscrizione all'associazione avviene o presso la sede nazionale o via mail, o mezzo sito web o per posta o attraverso gli sportelli o presso le sedi locali dell'associazione, oppure dovunque decida il Direttivo nazionale e comporta l'accettazione dei principi e delle finalità statutarie oltre che l'impegno a rispettare le norme contenute nello statuto dell'Associazione, nei regolamenti interni e nelle decisioni assunte dagli organi sociali. La qualifica di socio si acquisisce con l'accettazione della domanda da parte dell'organo nazionale a cui la domanda è stata presentata e dal versamento della quota associativa. In caso di diniego di iscrizione, l'organo nazionale dovrà indicare le motivazioni del diniego. L'adesione all'associazione ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, in mancanza di rinnovo dell'iscrizione mediante versamento della quota associativa, si cessa di far parte

dell'associazione. I soci cessano di far parte dell'associazione anche in caso di recesso ed esclusione. Le quote dei soci sostenitori ed ordinari sono determinate dall'assemblea nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale. E possono essere derogate dal Consiglio direttivo in particolari campagne promozionali o particolari convenzioni. Le quote dei soci ordinari, se non derogate dal Direttivo, vanno così ripartite: 25% alla sede nazionale e 75% alla sede regionale che stabilisce quale quota la sede provinciale deve trattenere. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto per l'elezione anche dei delegati a livello comunale o provinciale o regionale o nazionale.

ART. 9-DIRITTI DEI SOCI

L'esercizio dei diritti del socio. Ogni socio usufruisce dei servizi che l'associazione svolge a termine di Statuto. Per avere diritto al voto nei congressi bisogna avere una anzianità associativa di almeno 3 mesi ed essere in regola con le quote di iscrizione.

L'accesso alle attività sociali è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa determinata dall'assemblea nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale. La quota associativa annuale non è in alcun modo rimborsabile. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative. La qualifica di socio non è cedibile, né trasmissibile.

ART. 10-DOVERI DEI SOCI

Ogni socio deve adempiere i seguenti doveri:

- cercare se possibile di operare attivamente per affermare e divulgare i principi, gli indirizzi, le iniziative e le idee promosse da CONSUMATORI ITALIANI nell'esercizio dei propri compiti statutari;
- partecipare se possibile alle riunioni ed alle manifestazioni dei consumatori e dei cittadini utenti;
- collaborare se possibile alla formulazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;
- versare, entro il 28 febbraio di ogni anno (salvo deroghe decise dal Consiglio Direttivo), le quote ed i contributi associativi secondo le modalità e gli importi stabiliti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'associazione. Tutte le cariche sociali, i soci fondatori, i soci sostenitori, i membri dei direttivi nazionale-regionale-provinciali-locali e tutti gli iscritti di pari livello, devono versare in modo tracciabile la quota di iscrizione di € 10,00 in su (tranne in caso di deroga), entro il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza. In caso di nomina,

dopo tale data la quota va versata entro 15 giorni dalla nomina. Le strutture regionali possono avere autonomia decisionale sul costo della propria quota d'iscrizione, in tale caso riconoscono alla struttura nazionale il 25% della quota ricevuta.

ART. 11-PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota associativa, esclusione, espulsione, per recesso, per disdoro, per morte, per scioglimento dell'associazione. Nei casi in cui l'associato sia responsabile diretto di una struttura regionale o provinciale o cittadina, la stessa viene commissariata. L'associato, oltre ai casi regolati dalla legge, può essere escluso o espulso quando non osserva le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, quando non osserva le deliberazioni e le determinazioni prese dagli Organi statutari, quando non versa la quota associativa nei termini e quando pone in essere condotte in contrasto con le finalità dell'associazione. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro giorni trenta (30) dal ricevimento della comunicazione che decide irrevocabilmente e senza formalità alcuna con funzioni di arbitro irrituale.

ART. 12-EFFETTI PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

In ogni caso di mancato rinnovo, esclusione, espulsione, recesso o morte nulla sarà dovuto al socio e/o ai suoi aventi causa.

ART. 13-ORGANI SOCIALI

Sono organi di CONSUMATORI ITALIANI:

- l'Assemblea nazionale;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;

- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore legale dei Conti.

ART. 14-ASSEMBLEA

L'Assemblea nazionale rappresenta il massimo organo deliberante dell'associazione ed ha tutti i poteri per conseguire le finalità e gli scopi sociali previsti nello statuto. All'assemblea partecipano di diritto i Revisori dei conti, se nominati, ed i rappresentanti delle associazioni aderenti, senza diritto di voto. All'Assemblea partecipano i delegati delle strutture regionali a seguito della loro elezione attraverso le assemblee a livello regionale, provinciale e locale. L'assemblea nazionale composta da tutti i soci viene convocata dal Presidente nazionale dell'Associazione di sua iniziativa o, in caso di legittimo impedimento, dal Segretario Generale e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da un componente anziano designato dal consiglio direttivo o su richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto a parteciparvi, anche fuori della sede sociale. La convocazione dell'Assemblea è comunicata mediante affissione nella sede legale e con l'invio nelle sedi regionali di una comunicazione mezzo mail da trenta a sessanta giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, della prima ed eventualmente della seconda convocazione, dell'ora, del luogo e degli argomenti da trattare. In caso di assemblea dei delegati, della convocazione viene data immediata comunicazione ai responsabili regionali che convocano, entro quindici giorni prima della riunione, le assemblee regionali attraverso le stesse modalità della convocazione nazionale per le sedi provinciali e locali. In caso di assemblea straordinaria, per modifiche statutarie, scissione, fusione, trasformazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati. L'Assemblea regionale nomina i delegati che parteciperanno all'assemblea nazionale dei delegati. Il numero dei delegati per ciascuna regione dovrà essere rapportato al numero degli iscritti a livello regionale. Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente il rapporto tra delegati ed iscritti ed il relativo regolamento. Ogni regione sarà comunque rappresentata da almeno un delegato qualunque sia il numero degli iscritti. Ulteriori delegati, nella misura massima di due delegati per regione con 100 voti congressuali ciascuno, potranno essere ammessi a richiesta delle regioni, o del presidente nazionale, con voto equivalente ad ogni proprio delegato, e su scelta del Presidente nazionale pro-tempore tra i soci che si saranno distinti per la partecipazione attiva nella vita associativa. I nominativi dei delegati eletti saranno trasmessi al Consiglio Direttivo il quale procederà ad inviare un avviso di convocazione scritto per la partecipazione all'assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento legittimo, dal Vicepresidente vicario ed in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Segretario generale.

All'Assemblea nazionale spetta, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 117 del 2017: a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, del Revisore legale dei conti; c) approvazione del bilancio; d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; f) deliberazioni sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; g) approvazione del regolamento dei lavori assembleari; h) deliberazione sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione; i) cambio della sede legale qualora sia fuori dallo stesso Comune. L'assemblea ai sensi dell'art 25 del D. Lgs n. 117 del 2017 si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno per:

1. approvare il bilancio di previsione annuale con l'annessa relazione del Consiglio direttivo;
2. approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno decorso;
3. deliberare sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione, secondo quanto prescritto dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Assemblea in sessione ordinaria è altresì competente per:

- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle finalità e delle attività dell'associazione;
- fissare ed approvare gli indirizzi generali e programmatici afferenti alle attività di CONSUMATORI ITALIANI;
- ad ogni tornata congressuale eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il Segretario generale, il Collegio dei Probiviri, l' Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti che abbiano presentato la propria candidatura;
- deliberare su quant'altro la legge assegna per competenza ai poteri dell'assemblea dei soci, che non sia di competenza della assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima

convocazione. Le modalità di votazione saranno disciplinate con il regolamento attuativo di questo statuto o, in mancanza, sulla base di quanto deciso dal Presidente. La trattazione dell'ordine del giorno è definita dal Presidente di propria iniziativa, sentito il Segretario generale o su indicazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea degli iscritti o dei delegati nazionale in sessione ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei voti rappresentati dagli iscritti o dai delegati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti o dei delegati intervenuti e dei voti rappresentati. Le delibere sono efficacemente adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti presenti e dei voti rappresentati. L'Assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, o del Presidente o su richiesta scritta di almeno il 10% degli iscritti, in carica per deliberare:

A) le modifiche allo statuto dell'Associazione;

B) per motivi che richiedono decisioni immediate.

Delle deliberazioni assembleari viene redatto a cura del segretario dell'assemblea un verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea. Per le assemblee straordinarie aventi all'ordine del giorno deliberazioni da lui ritenute di notevole rilevanza, il Presidente potrà richiedere la verbalizzazione con atto pubblico notarile. I tempi di convocazione per il punto B) sono ridotti di 4/5, in tale caso vengono convocati i delegati regionali ultimamente eletti. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di una o più cariche elettive votate dall'assemblea nazionale, essa viene sostituita con un nominativo proposto dal Presidente sentito il Direttivo ed il Segretario Generale e ratificato nella prima assemblea nazionale. In casi straordinari, dimissioni, cessazioni, revoche, il Presidente Nazionale può nominare uno o più sostituti sentito il Direttivo ed il Segretario Generale per un numero massimo di 4 (quattro) sostituiti facenti parte del direttivo.

ART.15-PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta l'Associazione e ne ha la firma sociale di fronte ai terzi. Esso ha il compito di coordinare l'attività e di promuovere ogni iniziativa necessaria ed opportuna per il buon andamento dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'assemblea dei delegati unitamente al conto consuntivo corredato del parere dei Revisori dei conti. Il Presidente può stipulare mutui, acquistare,

vendere e permutare beni mobili anche registrati ed immobili. Può stipulare qualsiasi tipo di contratto, atti di appalto etc. nonché compiere ogni altro atto nell'interesse esclusivo dell'associazione. Può chiedere ad Enti, Stato, Regioni, banche, etc. immobili da adibire alle attività associative. Compiere tutte le operazioni di banca e bancoposta per CONSUMATORI ITALIANI, ivi compresi l'apertura e la gestione dei conti correnti, il prelevamento di somme nei limiti degli affidamenti finanziari ed ogni altra operazioni finanziaria e di cassa a tutela degli interessi dell' associazione, rilasciando all'occorrenza valide e liberatorie quietanze, e fare operazioni con Enti pubblici, privati, Ministeri e con la Pubblica Amministrazione in genere; può, per ogni operazione sopraindicata, delegare membri del Direttivo e non. Il Presidente ha inoltre il potere e la facoltà di assumere e licenziare il personale dipendente. I poteri sopra esposti possono essere dal Presidente delegati anche a terzi nelle forme volute dalla legge secondo i contenuti della delega. Esso da' esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci. Nell'esercizio delle attività statutarie può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni all'Associazione. Esso studia ed avanza, di concerto col Segretario generale, proposte di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte di riferimento. Ha il potere di concedere o revocare l'utilizzo del logo e del nome di CONSUMATORI ITALIANI su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Ha il potere di nominare i Responsabili delle sedi regionali dell'associazione istituite sul territorio nazionale, sentito il Segretario generale. Ha il potere di revocare, sospendere o commissariare gli stessi nei casi di inattività, disdoro o inosservanza statutaria. Il Presidente Nazionale ha il potere di nominare e di revocare insindacabilmente, sentito il parere del Segretario Generale e del Consiglio direttivo, i delegati proposti dalle regioni, eventuali esperti, tecnici, consulenti e figure professionali esterne nominati per l'attuazione delle finalità e delle attività statutarie a tutela degli interessi dell'associazione nei casi di disdoro o mancato versamento delle quote. Può nominare in caso di inattività di alcune zone delle varie regioni un incaricato che risponde a lui. Nelle regioni dove non è nominato un commissario o presidente regionale nomina i commissari provinciali. Gli viene riconosciuto il rimborso spese per tutte le attività necessarie.

ART.16- SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Oltre ai compiti previsti negli articoli che precedono, il Segretario generale è preposto ai rapporti esterni. Coordina l'attività dell'Associazione e le risorse generali mantenendo i rapporti con altri Enti, Organizzazioni ed Istituzioni comunitarie, nazionali e regionali; sovrintende all'operato del Direttore dell'Associazione e dei responsabili degli Uffici, dei Servizi e dei Dipartimenti

dell'associazione; nomina i capi dipartimento su indicazione del Presidente. Coadiuvato il Presidente nell'esplicazione delle attività che si rendano necessarie od opportune per l'Associazione stessa, ai fini del normale e regolare funzionamento della stessa e lo sostituisce in caso di impedimenti od assenze, ovvero su specifica delega dello stesso. Sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo le necessarie variazioni da apportare ai bilanci di gestione dell'Associazione, alle eventuali riserve e la destinazione di nuove od impreviste entrate. Il Segretario generale, sentito il Presidente nazionale ed il Consiglio Direttivo, nomina il Responsabile amministrativo, che sovrintende alle spese ordinarie dell'associazione.

ART.16BIS-CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione, dal Segretario Generale e da numero di almeno 7 membri eletti, 1/3 dei quali appartenente al genere meno rappresentato. È presieduto e convocato dal Presidente dell'associazione o da chi lo sostituisce a termine di Statuto. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni, salvo decadenza, e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per statuto non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea o del Presidente. In particolare, il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso comune senza necessità per questo di convocare apposita assemblea;
- stabilisce annualmente il costo della tessera ordinaria, in base al territorio di riferimento ed alla tipologia di associati e sentito il relativo presidente regionale e può derogare secondo le esigenze locali;
- dispone inizio, fine ed eventuali proroghe del tesseramento;
- predispone ed adotta i regolamenti interni necessari per la buona e corretta gestione e funzionamento dell'associazione;
- aggiorna lo statuto in base alle eventuali richieste avanzate dai vari Ministeri;
- predispone ed adotta le modifiche allo Statuto e all' Atto Costitutivo da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea nazionale dei delegati;
- esamina in ogni suo aspetto le iniziative sulla politica del terzo settore, usura e del consumerismo nei confronti delle Istituzioni e delle controparti;
- formula il programma annuale dell'associazione sulla base delle direttive e degli indirizzi approvati dall'assemblea sociale;

-istituisce, su proposta vincolante del Presidente dell'associazione sentito il Segretario Generale, le Aree operative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Uffici, i Comitati tecnico-scientifici e Sezioni tematiche sulle attività dell'Associazione stabilendone organizzazione, compiti ed attribuzioni funzionali. Le aree operative sono suddivise in: area nordorientale, area nordoccidentale, area centrale, area insulare, area sud. I responsabili di ciascuna area vengono nominati dal Presidente nazionale e hanno poteri di indirizzo e coordinamento; essi relazionano il proprio operato semestralmente al Presidente nazionale ed al Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il potere di irrogare eventuali sanzioni disciplinari ai soci per inadempienze statutarie, avverso le quali è ammesso ricorso entro giorni trenta al Collegio dei probiviri che deciderà con i poteri del Presidente nazionale dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo, su proposta vincolante del Presidente dell'associazione, può porre il veto avverso gli atti degli Organi regionali e periferici che si pongono in conflitto con la legge, il presente Statuto ed i principi da esso scaturiti, con i Regolamenti e le Delibere dell'assemblea e dello stesso Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta motivata richiesta dal Segretario Generale con almeno 2 (due) componenti del Consiglio stesso. La convocazione è fatta con avviso affisso presso l'albo sito nella sede legale dell'associazione o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno sette giorni prima dalla segreteria organizzativa nazionale.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Esso, pur in mancanza della formalità di convocazione, è validamente costituito ed atto a deliberare quando siano presenti tutti i suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Il Consiglio direttivo per eventuali problemi interpretativi che dovessero sorgere in materia di norme statutarie e di regolamenti di attuazione, agisce e decide con i poteri conferiti al Collegio dei probiviri di cui al successivo Art.24 di questo Statuto. È competente a risolvere eventuali controversie insorte tra strutture dell'Associazione, tra quest'ultima ed i soci e fra i soci stessi in relazione però ai soli rapporti sociali inerenti e connessi con le finalità e le attività proprie dell'associazione.

Il consiglio direttivo provvede, inoltre, alla nomina di Presidenti onorari, su proposta del presidente nazionale, fino ad un massimo di tre, individuati tra soggetti del mondo della cultura, delle professioni intellettuali e delle attività sociali, che si sono distinti per particolari meriti.

IL consiglio direttivo, qualora la necessità lo richieda, provvede, col voto della maggioranza, al conferimento di singoli incarichi o a demandare la gestione di una delle seguenti aree tematiche a

soggetti esterni all'associazione: 1) tutela stragiudiziale e giudiziaria dei diritti e delle finalità statutaria; 2) organizzazione e gestione contabile delle attività associative; 3) promozione e gestione di attività informativa e divulgativa;

ART.18-COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea dei delegati tra i soci della stessa. Nella scelta dei probiviri dovrà aversi massima considerazione per i requisiti di dignità, moralità, prestigio ed onestà. Il numero dei componenti il Collegio è di 3 (tre) membri: 2 (due) effettivi e 1 (uno) supplente che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti, a maggioranza. Svolge le funzioni di Collegio disciplinare per la erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione, ecc.), su proposte del Presidente e del Consiglio Direttivo; è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dal regolamento attuativo dello statuto e dalle normative vigenti.

ART.19-ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 codice civile. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di direttivo.

ART.20 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 21-GRATUITA'

La partecipazione dei soci all'interno degli organi sociali è prestata gratuitamente, salvo, in via del tutto eccezionale, diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo. Agli stessi spetterà soltanto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi associativi, dietro presentazione di giustificativi di spesa se il bilancio lo permette o quando lo permetterà.

ART. 22– PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, e fermi restando i limiti di cui all'articolo 36 CTS.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART.23-VOLONTARI

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari derivanti da bandi terzo settore, governativi e non.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.24-BILANCIO

Il bilancio di previsione, accompagnato dal parere di regolarità contabile relazionato del revisore dei conti (quando previsto) e dalla relazione esplicativa del Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea nazionale entro i termini di legge. Il Bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, accompagnato dai documenti giustificativi e dal parere di regolarità contabile del revisore dei conti (quando previsto), deve essere a disposizione dei soci nella sede almeno dieci giorni prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Entro quindici giorni dall'approvazione di citati documenti finanziari una copia degli stessi, corredata del verbale di approvazione dell'Assemblea, sarà esposta con avviso presso l'Albo della sede nazionale dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale della stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse ed inerenti statutariamente previste. Il bilancio dovrà essere pubblicato sul sito web dell'associazione.

ART.25-RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali previsti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi trae i mezzi e le risorse provenienti:

- dalle quote associative dovute e riscosse con rimessa diretta o per delega o su convenzioni od in qualsiasi altra forma, quote che non sono rivalutabili né trasmissibili;
- dai contributi dei soci, degli Enti pubblici e privati della Regione, dello Stato e delle Organizzazioni comunitarie, europee ed internazionali, Istituzioni pubbliche economiche e non economiche, fondazioni ed associazioni di categorie e non, sindacati dalle risorse da progetti, studi, convegni, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terze istituzioni pubbliche ed organismi privati purché non in contrasto con le finalità di CONSUMATORI ITALIANI e del terzo settore;

-dai ricavati di sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari pubblici e privati, o da lasciti, donazioni, eredità, atti di liberalità purché non in contrasto con le finalità di CONSUMATORI ITALIANI;

-da ogni altra entrata e/o contributo provenienti all'Associazione a qualsiasi titolo ovvero dal ricavato delle manifestazioni o delle attività organizzate dall'associazione stessa, dalle campagne adesive promozionali;

-dai redditi provenienti dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.

ART. 26-PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione CONSUMATORI ITALIANI è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, da tutti gli altri beni su cui vanta diritti e dalle somme accantonate sino a quando non sono utilizzate per gli scopi statutari. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti a CONSUMATORI ITALIANI non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere in caso di recesso quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi versati in precedenza.

ART. 27-RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione Nazionale rispondono di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte personalmente ed in difetto delle procedure autorizzative contemplate dallo statuto. Di contro le Organizzazioni regionali, territoriali, aderenti e di settore o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da loro assunte e ne rispondono nei confronti di terzi, degli associati e dell'autorità giudiziaria, senza poter in alcun modo impegnare la responsabilità dell'Associazione nazionale e dei suoi organi statutari.

ART. 28-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei delegati, con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi di scioglimento, cessazione ed estinzione l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a favore di altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità di assistenza e/o beneficenza, previa acquisizione del

parere da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017.

ART.29-FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversi che dovesse insorgere tra gli associati e l'associazione la competenza territoriale è del foro di Roma

Ai fini della registrazione e delle imposte di bollo la CONSUMATORI ITALIANI nazionale invoca le agevolazioni previste dell'Art. 8 del D.L. 266/91 (Legge Quadro del Volontariato)





CONSUMATORI ITALIANI